

"OPERA DON DINO ETS"

Statuto

Art. 1 Costituzione.

1. E' costituita ai sensi del C.C., per volontà di Mons. Dino Cedioli, una Fondazione denominata "OPERA DON DINO ETS".

2. La Fondazione ha sede nel Comune di Cesena. Il mutamento della sede dell'ente all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto ed il nuovo indirizzo andrà pubblicizzato nelle forme di legge.

3. La Fondazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o della sigla "ETS".

Art. 2 Finalità.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuando:

a. interventi e servizi sociali, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. a);

b. prestazioni socio-sanitarie, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. c);

c. attività di formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 117, art. 5, c. 1, lett. l) a favore di persone diversamente abili, di persone affette da dipendenze, di anziani autosufficienti e non, di minori, di persone in condizioni di disagio psichico, familiare e sociale, prioritariamente residenti nei Comuni dell'Azienda U.S.L. della Romagna;

d. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 117, art. 5, c. 1, lett. q).

2. L'attività di assistenza, ferma restando la libertà di coscienza, si ispira ai valori della religione cattolica e deve caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona e per la rigorosa professionalità degli operatori.

3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Art. 3 Risorse.

1. Il patrimonio è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e da quelli successivamente acquisiti come di seguito previsto.

Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero. Il

Allegato "C"
al n.33261
di raccolta

fondo di dotazione è destinato ad assicurare adeguata patrimonializzazione alla Fondazione per il perseguimento del suo scopo e per il rispetto del requisito del patrimonio minimo previsto nell'art.22 del CTS. Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere.

2. Il patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con obblazioni, donazioni, legati ed erogazioni.

3. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi, nell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante:

a. l'utilizzazione del proprio patrimonio e delle relative rendite: il patrimonio solo per investimenti immobiliari o mobiliari, le rendite anche a copertura di spese di gestione;

b. le rette delle persone assistite;

c. il contributo dei Comuni per le persone bisognose, il contributo delle Aziende U.S.L., ai sensi della normativa vigente.

4. E' vietata, durante la vita della Fondazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.117/2017.

5. La Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Consiglio di Amministrazione, composizione.

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da:

a. il Vescovo pro tempore della Diocesi di Cesena-Sarsina, o un suo delegato;

b. un membro designato dai Presidenti degli Enti assistenziali di Cesena di ispirazione cattolica: Opera Don Baronio, Fondazione Maria Fantini;

c. un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena;

d. il Parroco pro tempore della Parrocchia di Borello (oppure dell'ente che ne prenda il posto) od un suo delegato;

e. un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina.

Se entro 30 giorni da un sollecito gli enti di cui alle lettere b. e c. non abbiano provveduto a designare il membro di loro competenza, spetterà provvedervi al Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti e dura in carica quattro anni.

3. Il Consiglio elegge altresì al proprio interno un Vice

Presidente che sostituisce il Presidente quando, per qualunque motivo, sia impedito a svolgere le proprie funzioni.

4. Al vice Presidente, nonché a singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono, con delibera consiliare su proposta del Presidente, essere delegate funzioni di cui all'art.6

5. I membri del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b,c,e, del comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'attività da loro svolta non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione - competenze.

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ivi compresi quelli per la gestione del patrimonio e per gli atti di disposizione dei beni immobili, nel rispetto rigoroso del vincolo assoluto di cui all'art. 3, comma terzo, lettera a., provvedendo all'investimento, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, del denaro che perverrà alla Fondazione.

2. L'atto che destini, anche solo in parte, il patrimonio e le sue risorse in contrasto con il vincolo assoluto di cui all'art. 3 citato è nullo.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quando occorra, la modificazione dello statuto, nel rispetto delle modalità di legge.

Art. 6 Presidente - competenze.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte terzi in giudizio.

2. Inoltre il Presidente:

a. convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, e lo presiede;

b. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;

c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel tempo più breve al Consiglio per la ratifica;

e. sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione.

Art. 7 Riunioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto - via posta, mail, fax - che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

3. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 8 Validità.

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Verballi.

I verballi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10 Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce e approva il Conto consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 11 Pagamenti.

I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente (o in difetto, del Vice Presidente) e del Direttore Amministrativo.

Art. 12 Organo di controllo.

1. L'Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale.

2. In caso di organo monocratico, la designazione compete al Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina, scegliendolo fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile.

In caso di organo collegiale i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile, devono essere posseduti da almeno un componente ed è costituito da tre membri così designati:

a. uno, il Presidente, dal Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina;

b. uno dai Presidenti degli Enti assistenziali di Cesena a ispirazione cattolica, Fondazione Opera Don Baronio e Fondazione Maria Fantini;

c. uno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-

ministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Infine, attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

4. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, resta in carica per quattro esercizi e può essere riconfermato.

5. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 13 Revisione legale dei conti.

1. Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, la fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro, che restano in carica per quattro esercizi e possono essere riconfermati.

2. Qualora l'Organo di Controllo sia composto da Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

Art. 14 Comitato tecnico.

1. All'attività della Fondazione potrà collaborare, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico, costituito da persone nominate dal Consiglio di Amministrazione fra esperti dei singoli settori assistenziali nel numero che il Consiglio medesimo vorrà fissare.

2. I membri del Comitato, per l'attività da loro svolta, non percepiscono nessun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 15 Estinzione della Fondazione.

L'estinzione della Fondazione avviene con deliberazione assunta nei modi di legge. Nella delibera di estinzione, qualora non possa aver luogo la trasformazione di cui all'art. 28 del Codice Civile, deve essere disposta la liquidazione del patrimonio a favore di altro E.T.S., previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, operante in settori analoghi a quello in cui opera la Fondazione, e presente nel territorio di Cesena.

Art. 16 Disposizioni generali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Firmato: Giorgio Andreucci

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]